

# **COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE**

**(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/06/2016)**

### **Art . 1 -Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'istituto della consultazione popolare in attuazione dell'art. 8 dello Statuto Comunale.

### **Art . 2 – Proposta**

1. Sono soggetti legittimati ad avanzare proposta di consultazione popolare ai sensi dell'art. 8 dello statuto su proposte che rivestono, per la popolazione interessata, diretto e rilevante interesse:

- a) 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) da un numero di cittadini residenti non inferiore ad 1/20.

2. Ogni proposta di consultazione popolare deve essere accompagnata dalla formulazione del relativo quesito in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa in caso di consultazione.

Il quesito deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomine o deliberazioni concernenti persone fisiche; contributi ed agevolazioni; atti in materia di imposte, tasse e tariffe ed oneri a carico della cittadinanza; bilancio; mutui e accensione di prestiti; atti riguardanti il personale del Comune; Statuto del Comune; Regolamento del Consiglio Comunale; attività amministrativa vincolata da leggi statali e regionali.

3. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine la ragioneria presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

### **ART. 3 Iniziativa del Consiglio Comunale**

1. Qualora la proposta di indire la consultazione sia avanzata dalla Giunta o da 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale, il Sindaco è tenuto ad iscriverla nell'ordine del giorno entro 20 giorni dal ricevimento.

2. La proposta, corredata dai pareri di regolarità di cui all'art. 49 del TUEL, è sottoposta al preventivo esame della Commissione consiliare per l'attuazione del Regolamento sulla Consultazione Popolare.

3. Il Consiglio decide in merito all'indizione della consultazione con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco.

#### **ART.4 Iniziativa dei cittadini**

1. Qualora la proposta di consultazione sia avanzata dai cittadini, essa deve essere sottoscritta da un numero di cittadini residenti maggiorenni pari ad almeno 1/20 della popolazione residente.

2. La proposta di consultazione popolare con il relativo quesito viene partecipata al Consiglio comunale, a cura del Sindaco, entro il primo Consiglio utile dal deposito della stessa presso la Segreteria Comunale.

Il Sindaco provvede successivamente a trasmetterla, entro 15 giorni dalla seduta del Consiglio, al Presidente della Commissione consiliare per l'attuazione del Regolamento sulla Consultazione Popolare, previa istruttoria ed acquisizione del parere degli uffici comunali competenti per materia.

3. La Commissione, qualora lo ritenga necessario in ragione della complessità della materia, può proporre al Consiglio Comunale la costituzione di un comitato tecnico composto da tre membri, di cui due nominati dallo stesso Consiglio ed espressione l'uno della maggioranza e l'altro della minoranza, ed il terzo nominato dal Sindaco, con funzioni di Presidente. I componenti del comitato tecnico devono essere tra soggetti di comprovata esperienza nel campo della pubblica amministrazione. Entro 30 giorni dalla nomina, il Comitato tecnico deve concludere i suoi lavori trasmettendo alla Commissione il parere richiesto.

4. La Commissione consiliare per l'attuazione del Regolamento sulla Consultazione Popolare, entro 30 giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 4 ovvero dall'acquisizione del parere del Comitato tecnico di cui al comma 5, trasmette la proposta, unitamente al parere di competenza, al Sindaco che la iscrive nell'Ordine del Giorno del primo Consiglio utile.

#### **Art . 5- Consultazioni parziali**

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale possono essere effettuate consultazioni anche parziali della popolazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) identificazione dell'area interessata;
- b) categorie di popolazione;
- c) fasce di età.

#### **Art . 6 Indizione**

1. Il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, delibera la consultazione ed il relativo quesito, ne stabilisce la data, le modalità di svolgimento e la durata. Qualora l'iniziativa della consultazione sia stata assunta dalla Giunta o da 1/5 dei componenti il Consiglio Comunale è richiesta la maggioranza di cui all'art. 3 comma 3.

2. La consultazione deve tenersi entro 90 giorni dall'adozione della deliberazione ma non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e pertanto detto termine viene sospeso a partire dal sessantesimo giorno ad esse precedente fino al compimento del sessantesimo giorno ad esse successivo.

3. La consultazione viene resa pubblica con mezzi idonei a consentire la più ampia partecipazione della popolazione interessata.

### **Art. 7 -Modalità di svolgimento**

1. La consultazione può avvenire sulla base di uno o più quesiti proposti alla popolazione interessata a mezzo di schede.

2. Hanno diritto di partecipare alla consultazione i cittadini residenti maggiorenni; in caso di consultazione parziale, la consultazione, in ragione della specificità del quesito, è limitata a particolari categorie o fasce della popolazione, anche prescindendo, se del caso, dalla maggiore età. La delibera di indizione della consultazione fissa con chiarezza i requisiti delle categorie/fasce aventi diritto a partecipare alla consultazione.

3. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura e trasmettergli le risultanze della consultazione.

Il responsabile del procedimento cura la trasparenza della procedura, nonché la riservatezza e la non identificazione del voto.

4. La scheda viene inserita in un'urna per garantirne la segretezza. La persona consultata, previa identificazione, appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto.

5. Le operazioni di scrutinio, curate dalla Commissione consiliare per l'attuazione del Regolamento sulla Consultazione Popolare, alla presenza del responsabile del procedimento, iniziano il giorno successivo alla chiusura della consultazione e si concludono entro la giornata, con la redazione di apposito verbale. A conclusione dello spoglio, il Presidente della Commissione comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

### **Art . 8 -Proclamazione dei risultati**

1. Del risultato della consultazione viene data immediata ed ampia pubblicità da parte del Sindaco.

2. L'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al dieci per cento degli aventi diritto.

3. Nel caso in cui il quorum di cui al comma 2 sia stato raggiunto, il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione in apposita seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

#### **ART . 9 -Altre forme di consultazione**

1. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale, di consultare la popolazione o parte di essa con sistemi informali quali assemblee, audizioni, questionari, sondaggi, mezzi informatici o telematici. Il Sindaco, nelle forme più opportune, rende note le caratteristiche e le modalità tecniche di consultazione.

#### **ART. 10 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione.